3. IL MARCHIO EPAL

3.1 I soggetti e la licenza

Rientrano nell'ambito del sistema 'EPAL' le due categorie dei **produttori** e dei **riparatori** dei pallet che abbiano richiesto e conseguito la licenza di utilizzo del marchio EPAL e, fino al 1° agosto 2013 del marchio EUR, da parte di European Pallet Association e v., rispettivamente titolare e soggetto gestore (fino al 1° agosto 2013) dei diritti di privativa in questione, legati ai pallet.

Membri del sistema EPAL sono altresì i commercianti, anche nella loro veste di importatori e gli utilizzatori di tali pallet, per come espressamente previsto sulla base dello Statuto dell'EPAL.

Difatti European Pallet Association e.V. è titolare del marchio internazionale collettivo EPAL (vedi successivo paragrafo 3.3) e lo concede in uso, mediante contratto di licenza, ai produttori e riparatori che ne facciano richiesta e rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico EPAL per il tramite dei Comitati Nazionali (National Commitees).

Nel nostro Paese, da un punto di vista pratico, la richiesta di ottenimento della licenza ed i documenti a corredo della medesima vengono presentati al Comitato Tecnico EPAL*, organo operativo e funzionale del Consorzio Servizi Legno-Sughero, che provvede ad istruire la pratica, accertando la regolarità della documentazione e la completezza della stessa.


Il Comitato Tecnico EPAL, qualora ravvisi che la documentazione non sia completa o regolare si riserva di richiedere l'integrazione della stessa al soggetto interessato.

All'esito della disamina della documentazione e dell'attività istruttoria documentale, segue una visita ispettiva da parte dell'ente indipendente di verifica e di ispezione incaricato, presso i siti del soggetto richiedente la licenza, allo scopo di valutare se i medesimi siti e le relative dotazioni siano idonei ad assolvere le finalità di rispetto delle disposizioni regolamentari necessarie per le finalità connesse al mantenimento della licenza.

^{*}National Commitees per l'Italia

Il rilascio della licenza avviene soltanto a seguito di invio di relativo **formale certificato** a cura della European Pallet Association e. V., dopo che la visita effettuata da parte degli ispettori presso i siti aziendali abbia avuto esito positivo, e dopo che il Comitato Tecnico EPAL abbia dato preventivo parere positivo al titolare del marchio in ordine all'esito dell'attività istruttoria e della visita stessa.

Fig. 6. Il sistema EPAL per i riparartori omologati.




3.2 Il sistema dell'interscambio

La peculiarità del sistema 'EPAL', è che i pallet in questione, visti i flussi continui di scambio di beni e merci che avvengono grazie agli stessi, sono destinati ad essere utilizzati quotidianamente in molteplici transazioni commerciali.

Tale circostanza comporterebbe notevoli difficoltà e disagi, per il proprietario del pallet, anche in ragione delle caratteristiche di fungibilità di tale bene, a potere rientrare in possesso dello specifico pallet consegnato, una volta che lo stesso sia stato immesso nei flussi della catena distributiva.

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno pervenire ad una soluzione uniforme tra gli operatori che permettesse di ovviare alle difficoltà ed ai disagi legati al recupero del pallet da parte dei legittimi proprietari, creando un sistema di interscambio di tali beni.

Tale sistema di interscambio si regge sul principio per cui il soggetto che ha ricevuto un certo quantitativo di pallet è tenuto a restituirne altrettanti dello stesso genere e della stessa qualità, ma non è obbligato in ogni caso a restituire gli stessi.



I presupposti giuridici del sistema dell'interscambio si fondano sul fatto che i pallet 'EPAL' sono tutti beni fungibili, ovvero beni che presentano tutti le medesime caratteristiche, rientrando tutti nello stesso genere ed essendo della stessa qualità; tale circostanza fa sì che, una volta consegnati unitamente alla merce che essi trasportano, derivi l'obbligo, in capo al ricevente, di restituzione di altrettanti identici pallet.

Gli obblighi che ricadono in capo all'operatore commerciale che riceva un certo numero di pallet EPAL sono dunque esclusivamente quelli di restituzione di un egual numero di pallet EPAL, che siano perfettamente integri ed aventi le medesime caratteristiche tecnico-qualitative di quelli ricevuti.

Nel 2006 Indicod - ECR, associazione paritetica fra imprese industriali e imprese distributive ha elaborato le "Raccomandazioni ECR per l'interscambio dei pallet EPAL" nonché le Linee Guida Operative per l'interscambio dei pallet EPAL, l'Accordo Quadro di Adesione al sistema di interscambio e l'Atto di adesione al fine di favorire e supportare, con il nuovo quadro contrattuale, sempre di più il processo di interscambio (Allegato 2) dei pallet EPAL, per come sommariamente descritto in questo paragrafo, così da facilitare il più possibile le transazioni commerciali che avvengono grazie a tali strumenti.

3.3 "EPAL" come marchio collettivo

Il marchio EPAL gode di una tutela particolare essendo stato registrato in sede internazionale come **marchio collettivo**.

Ciò che contraddistingue un marchio collettivo è il fatto che tramite lo stesso vengono tutelati non soltanto gli elementi denominativi e figurativi di cui lo stesso marchio si compone, ma anche le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti sui quali quello specifico marchio viene ad essere apposto; ovvero vengono tutelate la qualità di quei prodotti per le cui classi il marchio è stato oggetto di registrazione.

Da ciò deriva che i vari soggetti che conseguono la licenza finalizzata alla produzione o alla riparazione dei pallet EPAL, sono tenuti a garantire che i pallet siano realizzati o riparati in conformità a precisi standard qualitativi, che sono resi vincolanti per tutti attraverso l'osservanza di un Regolamento Tecnico e di specifiche FICHE tecniche, la cui inosservanza, o non corretta osservanza, può comportare anche conseguenze quali la revoca della licenza di utilizzo dei marchi.

Le disposizioni tecniche in questione sono rappresentate dal Regolamento Tecnico EPAL, dalla UIC FICHE 435-2, che disciplina l'attività dei produttori (Allegato 3), e dalla UIC FICHE 435-4 (Allegato 4), che disciplina invece l'attività dei riparatori.

Da qui anche la necessità che siano istituiti, e di fatto svolti da parte del titolare del marchio e gestore dello stesso, anche per il tramite di soggetti appositamente incaricati di svolgere le verifiche e le ispezioni del caso, tutti i necessari controlli sui vari soggetti licenziatari, affinchè sia accertato il rispetto degli specifici standard imposti, sia di natura qualitativa, che legati agli aspetti figurativo-denominativi del marchio.

La European Pallet Association e. V. ha incaricato un ente di ispezione indipendente, per svolgere le varie visite di controllo sui soggetti licenziatari, al fine di verificare il rispetto della disciplina e delle disposizioni a presidio del marchio "EPAL".

Tale sistema si propone pertanto di assicurare che i prodotti in questione soddisfino tutti i requisiti di idoneità tecnico-qualitativa, caratteristiche del resto necessarie ed imprescindibili al fine di garantire la sicurezza degli scambi commerciali.

3.4 Le norme tecniche di riferimento

I pallet in legno EPAL sono realizzati o riparati seguendo precisi standard tecnici, ed assicurano specifiche garanzie sia prestazionali che di portata.

Con riferimento alla normativa di settore imposta dal Regolamento Tecnico EPAL, alla cui osservanza sono tenuti i soggetti licenziatari del marchio EPAL, si segnala in maniera particolare l'applicazione delle disposizioni tecniche consistenti nelle UIC Fiche 435-2 (Allegato 3), che trova applicazione alla categoria dei produttori, e UIC Fiche 435-4, che è invece applicabile ai riparatori (Allegato 4).

Tali disposizioni impongono, ai consorziati licenziatari, delle specifiche modalità da adottarsi per preservare e garantire la qualità dei pallet EPAL; le stesse infatti individuano, oltre a disposizioni di portata generale anche una specifica disciplina in ordine alla scelta ed all'utilizzo dei materiali (specie e qualità del legno), alla marchiatura ed alle relative modalità di effettuazione, alle modalità dei controlli e delle attività di verifica, ed all'individuazione dei criteri volti a stabilire in quali casi un pallet possa considerarsi o meno danneggiato.

L'ente indipendente di ispezione, incaricato di effettuare le verifiche ed i controlli presso tutti i soggetti licenziatari assicura, tramite un costante monitoraggio presso i vari siti delle produzione e della riparazione dei pallet EPAL, che siano messe in atto tutte le misure volte a garantire la conformità con quanto stabilito dalla normativa tecnica in parola, in maniera tale da assicurare costantemente

la qualità di tali pallet, anche dal punto di vista prestazionale e della resistenza, oltrechè dal punto di vista della corretta effettuazione ed esecuzione delle operazioni di relativa marcatura.

3.5 La tutela del marchio EPAL

La European Pallet Association e v, titolare del marchio EPAL, ha conferito incarico al Consorzio Servizi Legno-Sughero, al fine di operare territorialmente per la tutela del marchio in questione.

In questo senso gli espressi poteri di tutela del marchio in parola conferiti al Consorzio Servizi Legno-Sughero sono individuati sulla base di un mandato formale che è stato conferito in data 08.05.2003 (Allegato 5), ad oggi in vigore, e consistono nel potere di dare corso ad attività di controllo per la protezione del marchio EPAL anche con preciso riferimento all'osservanza delle Fiche tecniche UIC 435-2 e 435-4, al fine di scongiurare ed evitare, nell'ambito territoriale, attività contraffattiva del marchio, o attività di concorrenza sleale o comunque usurpativa in pregiudizio dello stesso.

A tal riguardo il Consorzio è autorizzato a dare corso a **qualsiasi azione che sia ritenuta opportuna** per la protezione del marchio EPAL, ivi incluso il potere di **agire legalmente innanzi a qualsiasi autorità italiana**, anche nominando difensori, questi ultimi con facoltà di sub delega.

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero adempie agli impegni nascenti dal rapporto di mandato in essere con il titolare del marchio EPAL attraverso le seguenti attività:

a) attività diretta di controllo sui soggetti licenziatari

tale attività si estrinseca attraverso accessi, ispezioni e verifiche da parte dei funzionari degli enti di ispezione incaricati; a tal riguardo le visite periodiche presso i siti dei soggetti licenziatari dei marchi hanno lo scopo di accertare se gli stessi ottemperino a tutte le specifiche disposizioni imposte sulla base dei regolamenti tecnici sui marchi.

b) attività di informazione acquisita da parte dei soggetti licenziatari

la collaborazione fornita da parte dei licenziatari dei marchi si rivela spesso fondamentale al fine di potere fattivamente individuare condotte illecite poste in essere da parte di terzi soggetti, che operando come concorrenti, sottraendo illecitamente cospicue fette di mercato attraverso la commercializzazione di

pallet con marchi contraffatti.

c) attività preventiva di informativa e contatti con le autorità di forza pubblica

Il Consorzio, grazie all'assistenza dello Studio Legale di propria fiducia, provvede ad informare in maniera capillare, sul territorio, le principali autorità di forza pubblica in ordine agli aspetti legali inerenti i marchi in questione, in modo tale da agevolare il più possibile l'attività di intervento, qualora si manifestino casi di evidente violazione dei diritti di privativa.

d) attività preventiva di pubblicazione dei casi e azioni legali intraprese

Le iniziative legali volte ad arginare il fenomeno contraffattivo dei pallet 'EPAL' si accompagnano ad una attività di pubblicazione di tali intraprese azioni legali o dell'eventuale corso o esito delle stesse attraverso canali informativi rappresentati dal sito web del Consorzio Servizi Legno-Sughero (www.conlegno.eu), o su periodici specializzati di settore.

3.6 Tutela penale del marchio EPAL sotto il profilo tecnico

È opportuno evidenziare inoltre quali siano i riferimenti normativi da cui possono muovere le contestazioni relative alle violazioni commesse in danno dei marchi in oggetto, oltre all'evidenziazione delle modalità pratico operative da adottare e mettere in atto fattivamente nei vari casi di intervento.

Il marchio applicato sui pallet da produttori e riparatori debitamente autorizzati dal Consorzio Servizi Legno-Sughero è registrato in sede internazionale all'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) è:

Marchio Internazionale n. 617 158 (Allegato 7), di titolarità di EPAL, depositato in data 16 marzo 1994 e successivamente rinnovato, concernente il marchio 'EPAL' inscritto in un ovale:



Il Consorzio, sulla base del mandato ricevuto dalla European Pallet Association, per quanto detto ut infra è autorizzato ed espletare le attività di seguito esposte:

- controllare l'osservanza delle regole tecniche contenute nel Regolamento Tecnico EPAL e nelle UIC Fiche 435-2 e 435-4 concernenti rispettivamente la produzione e la riparazione dei pallet a marchio EPAL;
- eseguire le attività di controllo ritenute necessarie ed opportune per proteggere il marchio registrato EPAL.

La tutela del marchio richiede un'azione coordinata tra gli Ispettori dell'Ente Indipendente che effettuano i controlli di qualità sulle aziende, il Consorzio stesso e lo Studio Legale da questo incaricato.

Occorre a questo punto chiarire i termini delle possibili violazioni e delle norme penali che vengono in esame e che potrebbero essere contestate dalle forze dell'ordine (ed in seguito dall'Autorità Giudiziaria) nel corso di operazioni di controllo e di ispezioni che siano sollecitate.

Le norme che possono essere violate con condotte non autorizzate da parte del Consorzio e cioè da soggetti **non licenziatari** del marchio sono esplicitate nei seguenti articoli del codice penale:

Fig. 8. Il chiodo di controllo della riparazione EPAL in Italia.



Fig. 9. La graffa di qualità EPAL.



473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, **contraffà o altera** marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro

3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque **introduce nel territorio dello Stato.** al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, **chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione**, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

474-bis. Confisca.

"Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale".

474-ter. Circostanza aggravante.

"Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono **commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate**, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma".

474-quater. Circostanza attenuante.

"Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".

648. Ricettazione.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta** denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'**origine, provenienza o qualità** dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Sono, dunque, queste le principali norme che vengono in rilievo e che possono ricorrere a seconda della violazione constatata.

In particolare occorre valutare il tipo di violazione, oltre che per la specificità della condotta, anche in base al soggetto che la pone in essere distinguendo tra:

- produttore;
- riparatore;
- commerciante.

Nei primi due casi: - produttore e riparatore - le condotte che vengono in rilievo sono la contraffazione e/o l'alterazione punite dall'art. 473 c.p. che ricorrono in vari casi e principalmente quando si trovano appunto soggetti che:

- **producono** pallet apponendo il marchio EPAL **senza essere licenziatari,** cioè senza essere in possesso della licenza di produttore EPAL rilasciata dalla European Pallet Association per il tramite dei Comitati Nazionali (in Italia il Comitato Tecnico EPAL di Conlegno);
- riparano pallet recanti il marchio EPAL senza essere licenziatari cioè senza essere in possesso della licenza di riparatore EPAL rilasciata dalla European Pallet Association per il tramite dei Comitati Nazionali; (in Italia il Comitato Tecnico EPAL di Conlegno);
- appongono il marchio **EPAL** su pallet **non realizzati** secondo le caratteristiche tecniche e gli standard imposti dai regolamenti di uso del marchio racchiusi in due schede tecniche (definite nell'ambito del sistema come '*Fiche*': precisamente la Fiche UIC 435-2 che disciplina le caratteristiche tecniche del prodotto nuovo ed UIC 435-4 relativa alle caratteristiche tecniche dei pallet EPAL riparati);
- pur essendo licenziatari del marchio, non rispettano tutte le caratteristiche tecnico-qualitative imposte dalle *Fiche*, ma ugualmente appongono i marchi.

Nel caso del **commerciante, la violazione che si contesta è quella di cui all'art. 474 c.p.** che viene in rilievo ogni qualvolta ci si trova di fronte a **soggetti che vendono o acquistano,** quindi commerciano in qualsiasi forma, in pallet con il marchio EPAL contraffatto (quindi apposti su materiale che non abbia le caratteristiche richieste).

L'art. 517-ter è applicabile, invece, in tutti i casi in cui non ricorrano gli elementi dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 (violazione dei marchi secondo le norme previste dal codice della proprietà industriale).

In tutti questi casi, ci troviamo comunque di fronte a prodotti che quanto ad **origine, provenienza e qualità** ingannano i consumatori che credono di utilizzare pallet ed imballaggi **provenienti** da soggetti qualificati e autorizzati ad apporre i marchi che garantiscono tale **qualità**. Ricorre pertanto anche la violazione dell'art. 517 c.p..

Per contrastare questo fenomeno, oltre alle abituali visite di controllo presso soggetti conosciuti e licenziati dal Consorzio al fine di verificare se i pallet siano effettivamente trattati secondo gli standard previsti, è necessario che gli ispettori incaricati dal Consorzio siano:

- **pronti ad intervenire**, <u>anche e soprattutto</u>, presso ditte che non conoscono ed in cui possono imbattersi casualmente, perché è proprio da questi che provengono naturalmente la maggior parte degli imballaggi che recano marchi contraffatti o riparati da soggetti non autorizzati;
- **pronti ad avvalersi della forza pubblica locale**: ciò significa che, una volta verificata una situazione di probabile illiceità **dall'esterno** dei locali della "società" da controllare o dopo averlo fatto comunque con **accessi informali**, gli ispettori devono essere in grado di contattare la forza pubblica preferibilmente nel seguente ordine:
- 1. Guardia di Finanza,
- 2. Carabinieri.
- 3. Vigili Urbani.
- 4. Nel caso d'impossibilità di contattare tali corpi, potrà essere **chiamato il 117** che manderà sul luogo una pattuglia.

È di fondamentale importanza il ruolo degli ispettori, dell'ente indipendente incaricato dei controlli e delle verifiche da parte del Consorzio, sia nell'attività di ausilio e di supporto alle Forze dell'Ordine, che nel ruolo di interfaccia con l' Ufficio Legale del Consorzio, a tal proposito potendo compiutamente:

- spiegare la loro qualifica;
- fornire possibilmente una copia degli attestati relativi alle registrazioni del marchio EPAL (Allegato 7);
- redigere una **chiara relazione tecnica** (che può anche essere standard e compilata di volta in volta con i **dati che rilevano** nella singola operazione) e cioè:
- **1.** dati identificativi della società/ditta (denominazione, indirizzo, legale rappresentante) presso cui si effettua l'accesso ed il controllo,
- **2. quantità e tipologia dei prodotti** (pallet, timbri, punzoni, etc.), che saranno presumibilmente sottoposti a sequestro,
- **3. caratteristiche** da cui rileva che si tratta di materiali ed imballaggi su cui non può essere apposto il marchio EPAL;
- indicare precisamente la denominazione del Consorzio Servizi Legno-Sughero e spiegarne la legittimazione a tutelare il marchio (il Consorzio è il licenziatario esclusivo di questo marchio e gode di apposito mandato per la tutela dello stesso su tutto il territorio nazionale);
- fornire i riferimenti dell'Ufficio Legale del Consorzio che si coordina con lo

Studio Legale che assiste il Consorzio nelle operazioni di tutela dei marchi e nei conseguenti procedimenti penali su tutto il territorio italiano.

È importante sapere che nel corso delle operazioni gli Ispettori del Consorzio potranno essere nominati opportunamente dalle forze dell'ordine quali AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA e, proprio in virtù di tale qualifica, essi saranno tenuti a redigere la relazione tecnica che dovrà essere consegnata agli operanti e che confluirà negli atti del procedimento penale che avrà corso.

Di fondamentale ausilio, nel corso delle relative operazioni, l'ulteriore attività di supporto documentale, sempre a cura degli Ispettori del Consorzio, tramite l'effettuazione di **fotografie digitali** dei prodotti rinvenuti ed esaminati, da allegare alla loro perizia.

All'esito delle operazioni compiute, ha inizio un procedimento penale, generalmente a carico del Legale Rappresentante della società/ditta presso cui si è intervenuti e si sono effettuati l'ispezione ed il sequestro.

Per poter rintracciare il procedimento penale che scaturisce dall'intervento e per consentire ai Legali di poterlo monitorare con l'integrazione di una apposita e dettagliata denuncia, nonché con ulteriore documentazione, **è fondamentale** che gli Ispettori, una volta eseguite le operazioni, forniscano all'**Ufficio Legale**:

- **i riferimenti precisi** della forza pubblica di cui si sono avvalsi: Guardia di Finanza, Carabinieri o Vigili Urbani/Polizia Municipale: nominativi degli operanti che hanno eseguito il sequestro, sede e nucleo di appartenenza, recapiti telefonici, etc.; a tal fine è di notevole importanza potere ottenere copia del verbale che viene rilasciato alla persona nominata ausiliario di polizia giudiziaria da cui risultino tutti i dati:
- **indicazione precisa della Procura della Repubblica** competente cui verrà inoltrata la notizia di reato e di cui sarebbe opportuno chiedere opportunamente riferimenti agli operanti;
- copia della relazione tecnica redatta per il caso.

All'inizio e durante ogni operazione, qualora emergano situazioni che potrebbero ingenerare dubbi o difficoltà operative o interpretative, e comunque per qualsiasi consulenza e per casi particolari o anomali che siano riscontrati, è opportuno che gli Ispettori incaricati provvedano a consultarsi con l'Ufficio Legale di Conlegno per meglio finalizzare le iniziative intraprese a tutela dei marchi.

3.7 Il marchio EPAL dopo il 1º agosto 2013

Agli inizi del 2013 EPAL ha informato licenziatari ed utilizzatori circa la decisione dell'Unione Internazionale delle Ferrovie UIC di portare avanti il proprio progetto "Il futuro dell'Euro pallet"; la *one brand strategy* della UIC comporta il ritorno al pallet EUR, le cui problematiche legate alla scarsa qualità del parco pallet sono già state comprovate negli anni passati.

Infatti, nel 1991 EPAL nacque proprio per far fronte a queste difficoltà. In quegli anni, il parco pallet Eur si stava lentamente deteriorando poiché non tutti i paesi erano in grado di fare controlli uniformi ed imporre la stretta osservanza delle prescrizioni internazionali; questo comportava che gli utilizzatori non potevano trovare sempre pallet standardizzati. Con l'obiettivo di riconsolidare la fiducia dei clienti, si decise di creare un'organizzazione in grado di invertire la tendenza osservata, al fine di garantire agli utilizzatori una unica qualità, realmente all'altezza delle loro esigenze: dunque, si costituì la European Pallet Association e V. EPAL.

Per queste ragioni, e per evitare un anacronistico ritorno al passato, negli ultimi mesi EPAL ha fortemente incoraggiato un ripensamento da parte della UIC; nonostante siano avvenuti degli incontri molto positivi tra EPAL e le singole Ferrovie, ciò non è bastato a far sì che la UIC rinunciasse alla propria strategia. A questo punto, EPAL ha scelto di proseguire il proprio cammino lungo la via della qualità lanciando, a partire da Agosto 2013, il proprio pallet marchiato EPAL-EPAL. Tale pallet manterrà gli stessi standard di qualità elevata: i pallet EPALsaranno sempre prodotti in conformità al Regolamento Tecnico EPAL e alle specifiche della Fiche 435-2, come allo stesso modo i pallet EPAL usati verranno riparati nel rispetto del Regolamento Tecnico EPAL e della Fiche 435-4.


Ciò che cambierà sarà il marchio EUR/ovale sul blocchetto nell'angolo destro dei pallet, che verrà sostituito dal marchio EPAL/ovale; infatti, i pallet EPAL in futuro riporteranno il marchio EPAL nell'ovale sui quattro blocchetti d'angolo, mentre il marchio della rispettiva ferrovia nazionale verrà provvisoriamente rimosso dal blocchetto centrale senza essere sostituito.

EPAL, attiva dal 1995, garantisce il traffico di merci tramite pallet standardizzati e di qualità garantita grazie ad una rete di oltre 1600 aziende licenziatarie presenti in 18 nazioni e affiliate a 14 Comitati Nazionali.


La produzione EPAL è passata da 21 milioni nel 1998 a oltre 67 milioni nel 2012. Si stima che attualmente vi siano in circolazione 450 milioni di pallet a marchio EPAL. La significativa e costante crescita della produzione conferma l'importanza del pool EPAL sia a livello nazionale che internazionale.

A partire dal 1° Agosto 2013, EPAL organizzerà un parco aperto di interscambio di pallet indipendentemente dalla UIC. Per quanto riguarda le raccomandazioni ECR per la filiera del largo consumo che regolano la gestione dei pallet, in Italia non vi saranno cambiamenti; infatti, già da anni le disposizioni di ECR Italia prevedono lo scambio alla pari dei soli pallet EPAL, considerando gli altri pallet (Eur non EPAL) a perdere. Tale scelta, compiuta dall'Associazione oltre 10 anni fa, avvalora ancora una volta la qualità superiore del pallet a marchio EPAL e l'affidabilità del Pool.

Infine, il Sistema PerEPAL, ideato dal Comitato Tecnico EPAL di Conlegno, consente alle aziende aderenti di applicare il Contributo Ambientale CONAI (CAC) con formule agevolative, esclusivamente sui pallet a marchio EPAL, siano essi nuovi o usati (www.perepal.it).



IL MARCHIO IPPC/FAO NEL PALLET EPAL



IL MARCHIO NEI PALLET EUR

